

Rep. Atti privati n.

SCRITTURA PRIVATA

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER IL TRIENNIO MAGGIO 2019 APRILE 2022.**

(codice CIG n.785827018D)

L'anno duemiladiciannove (2019) addì _____ (___), del mese di _____, in Bellaria Igea Marina,
nella Residenza Comunale, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ----- del ---

TRA

Il Dott. Ivan Cecchini, che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Bellaria Igea Marina (c.f.00250950409), in qualità di Direttore Amministrativo, Dirigente responsabile del servizio Risorse e Tributi ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Comune medesimo, di seguito nel presente atto denominato "il Comune",-----

E

Il Sig., c.f.:, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della coop.va..... con sede legale in
n., C.F.:, iscritta all'Albo Regionale Cooperative Sociali con di tipo "B" con provvedimento n. Del, di seguito nel presente atto denominato "la Cooperativa",-----

PREMESSO:

- che la Cooperativa Sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, quella dello svolgimento delle seguenti attività, ed è a tale fine dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale e che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al progetto d'inserimento lavorativo per l'espletamento dei servizi in oggetto, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All."A");
- che le persone svantaggiate costituiscono la maggioranza dei lavoratori impiegati nel servizio mentre sono state apposte in essere attività organizzative e formative di sostegno ai predetti inserimenti lavorativi;
- che pertanto l'Ente pubblico può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, concedere direttamente, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 381/1991, alla Cooperativa Sociale la concessione del servizio di cui al presente atto;

- che la Cooperativa Sociale ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12 NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 381/1991, il proprio progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all'oggetto della convenzione, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, che la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a lungo e medio termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

- che la Cooperativa Sociale ha depositato tutti i documenti richiesti per l'iscrizione ai sensi della L.R. n. 12/2014, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante; tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Il Comune di Bellaria Igea Marina affida a, che accetta il servizio di affissione di manifesti cartacei sugli appositi impianti, di varia tipologia e formato, di proprietà del Comune di Bellaria Igea Marina, secondo lo stato di consistenza risultante dal supporto informatico/C.D. consegnato alla cooperativa che comprende sia gli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, sia quelli di natura commerciale.

Il soggetto titolare del servizio delle pubbliche affissioni è il Comune di Bellaria Igea Marina cui spetta riscuotere i relativi diritti, mantenere ogni rapporto con i terzi committenti e organizzare, coordinare e dirigere il servizio nel suo complesso.

Art. 2) Il prezzo offerto dalla cooperativa s'intende a corpo ed è quindi comprensivo e compensativo di tutti gli oneri che dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura a spese e cura proprie di mezzi e materiali per l'affissione e la defissione, fermo restando quanto previsto all'art. 4.

Il servizio comprende in particolare l'esecuzione delle affissioni e defissioni: l'addetto cura la preparazione del collante, l'impiego di mezzi e materiali per l'affissione e la defissione, la rimozione dei manifesti caduti al suolo, in specie dopo giornate di pioggia, e il loro deposito negli appositi contenitori e l'utilizzo di qualunque mezzo, ordinario o straordinario, per l'esecuzione del presente servizio.

L'Appaltatore, è inoltre obbligato a provvedere sia alla copertura dei manifesti scaduti sia alla defissione degli avvisi, con relativa pulizia degli impianti e smaltimento dei manifesti defissi.

Il lavoro dovrà essere svolto con la massima precisione e puntualità, seguendo l'ordine cronologico di arrivo dei manifesti ed in stretto rapporto con gli impiegati comunali addetti al servizio di riscossione.

L'addetto ha l'obbligo di segnalare, preferibilmente in forma scritta, al Comune gli interventi di manutenzione da eseguire sugli impianti danneggiati o manomessi.

L'esecuzione delle affissioni richieste deve essere eseguita anche in caso di avversità atmosferiche, salvo che le stesse siano oggettivamente tali da impedire la prestazione.

Il maltempo e la completa occupazione degli spazi disponibili costituiscono i soli motivi che giustificano la mancata esecuzione della prestazione richiesta.

L'addetto, in previsione della saturazione degli spazi di affissione in aree o quartieri ben definibili, è obbligato a segnalare, tale situazione con congruo preavviso, in modo da regolare l'accettazione di manifesti nelle zone non disponibili.

L'addetto deve riconsegnare i manifesti residui o non affissi ai committenti.

L'impossibilità di eseguire, totalmente o parzialmente, l'affissione in determinati spazi o zone, deve essere comunicata preferibilmente in forma scritta all'Ufficio Affissioni del Comune nel momento in cui si riscontra l'impedimento, precisandone la causa; in caso contrario, l'affissione si considera effettuata regolarmente.

L'addetto deve provvedere, senza indugio, alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e segnalare il fatto con gli estremi del trasgressore all'ufficio entrate del Comune.

L'addetto deve svolgere la propria attività verso il Settore Tributi, con particolare attenzione alle operazioni di attacchinaggio dei manifesti ricevuti per l'affissione e ad operazioni a supporto del personale che si occupa della gestione dei parcheggi al fine di coadiuvarli nell'attività di manutenzione dei parcometri e delle aree di sosta in genere.

Art. 3) la Cooperativa designata si impegna a rendere le prestazioni dedotte in contratto tramite la propria organizzazione aziendale in quanto idonea all'esatto espletamento del servizio appaltato e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste.

Verrà utilizzato un addetto il quale svolge il servizio presso il Comune dal lunedì al sabato , o comunque durante i giorni di presenza /apertura dell'ufficio ed in accordo con lo stesso, per un monte ore non inferiore a 30 (trenta) ore settimanali.

L'orario di lavoro non è vincolante, ma il servizio dovrà essere garantito ed assicurato nelle date di uscita dei manifesti anche nei giorni prefestivi e comunque in modo tale, nel rispetto degli adempimenti di cui al presente contratto, da assicurare la regolare affissione dei manifesti in rapporto agli spazi disponibili.

L'addetto dovrà eseguire i servizi tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con i dipendenti comunali addetti al controllo ed alla vigilanza, per un buon andamento del servizio.

La Cooperativa dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Regione.

Dichiara altresì che al lavoratore è applicato il contratto di lavoro di settore per i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

La Cooperativa Sociale si impegna altresì:

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 Legge n.381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività il sig. nella sua qualità di della Cooperativa stessa;
- c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 Legge n. 381/1991 per prestazioni complementari.

Resta inteso che, nel rispetto del numero minimo prescritto, i nominativi dei lavoratori svantaggiati e del responsabile dello svolgimento dell'attività sono suscettibili di subire variazioni che dovranno comunque essere previamente comunicate all'Ente pubblico.

In ogni caso il Consorzio garantisce che le prestazioni saranno effettuate in via continuativa sempre dal medesimo personale, evitando cioè impieghi a rotazione o saltuari, salvo casi di malattia o eventi eccezionali.

Per l'adempimento dell'obbligazione di fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa Sociale designata si impegna in ogni caso ad utilizzare un lavoratore svantaggiato.

Art. 4) Il Comune mette a disposizione della cooperativa un locale sito presso la sede comunale di Piazza del Popolo n. 1 a Bellaria Igea Marina e concede in uso gratuito non esclusivo un mezzo di trasporto idoneo all'espletamento del servizio stesso, per il periodo di tempo necessario all'espletamento dei servizi ricompresi nel presente incarico, fatta salva la richiesta di restituzione anticipata per mancato rispetto degli obblighi posti a carico della cooperativa. I beni saranno consegnati con apposito verbale da cui consterà il loro stato di consistenza e l'idoneità all'uso convenuto, impegnandosi a restituirli nel medesimo stato salvo il normale deperimento d'uso.

Il veicolo viene utilizzato dalla cooperativa esclusivamente per l'espletamento del presente servizio per cui è espressamente vietata ogni diversa destinazione e qualunque concessione a terzi, gratuita come onerosa; qualsiasi abuso accertato in tale senso comporta l'obbligo di restituzione immediata dell'automezzo.

E' a carico della cooperativa il pagamento delle contravvenzioni elevate per infrazioni di qualunque specie oltre che di eventuali danni alla carrozzeria occorsi durante l'utilizzo del veicolo da parte del medesimo; delle contravvenzioni e danni occorsi durante l'uso la cooperativa è responsabile anche dopo la riconsegna del veicolo se rilevati in un momento successivo.

La cooperativa si impegna, e ne assume interamente la responsabilità, a far condurre l'automezzo a persona in possesso del titolo di guida e con provata serietà ed equilibrio psico-fisico.

Art. 5) Il servizio ha durata triennale e decorre indicativamente dal 1 maggio 2019 sino al 30 aprile 2022, con possibilità di proroga per un ulteriore triennio (2022/2025), fatta salva la proroga tecnica per sei mesi nelle more del riaffidamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

E' fatta sala la facoltà del Comune di recedere dal servizio con preavviso scritto di giorni 30 (trenta) senza che alla cooperativa sia dovuta indennità o risarcimento alcuno oltre al pagamento del corrispettivo qualora l'Ente intenda svolgere il servizio con modalità diverse senza attendere la naturale scadenza del contratto in oggetto.

Art. 6) Per l'esecuzione dei servizi oggetto di contratto il Comune corrisponderà al Consorzio un corrispettivo annuo complessivo pari a €..... + iva (costo mensile €.....+ Iva), dedotto il ribasso d'asta.

Si dà atto che il corrispettivo è comprensivo dei costi rilevabili per rischi interferenti per i quali è necessario adottare relative misure di sicurezza a norma del DUVRI redatto dal Comune di Bellaria Igea Marina ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 pari a **€. 840,00** (ottocentoquaranta/00), DUVRI allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. "B").

Il prezzo è comprensivo di tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti la gestione dei servizi affidati in appalto.

Art. 7) Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili posticipate, decurtate del 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 comma 5/bis del D.lgs n. 50/2016 previo il verificarsi delle suddette condizioni:

- apposizione da parte del competente ufficio comunale del visto di regolarità della fornitura senza la contestazione di nessun addebito;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da cui risulti la correttezza contributiva dell'appaltatore.

I termini per l'acquisizione del Certificato Unico di Regolarità Contributiva sono da considerarsi sospensivi del pagamento e di norma sono computati in 30 giorni.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale di ciascun anno, dopo l'approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del certificato di verifica di conformità in corso d'esecuzione al termine di ciascuna annualità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8) Il Comune eseguirà verifiche periodiche sull'attività oggetto del rapporto convenzionale e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale designata ed i lavoratori svantaggiati.

Le verifiche sono effettuate con i responsabili della Cooperativa Sociale designata che redige e trasmette all'Ente pubblico una relazione conclusiva circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

L'Ente pubblico nomina quale suo referente e Responsabile del procedimento la **Dott.ssa Iliaria Corvini** nella sua qualità di U.O.A. Risorse e Tributi e, Direttore dell'esecuzione l'Ing. **ing. Marco Maioli**, cui la Cooperativa si rivolgono per qualsiasi problema organizzativo o gestionale.

Al Responsabile del procedimento competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e di cui al Regolamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018 n. 49.

Al Direttore dell'esecuzione il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e certificare il suo regolare svolgimento.

Il Consorzio, la Cooperativa ed il Comune si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente variazioni di nominativi.

Il Consorzio e la Cooperativa sociale designata dovranno ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune e gli organi preposti alla vigilanza ritenessero opportuno impartire per il regolare funzionamento dei servizi sopra indicati.

Al termine dell'esecuzione il direttore dovrà redigere l'attestazione di regolare esecuzione.

Il progetto d'inserimento socio-lavorativo presentato in sede di offerta forma parte integrante sostanziale del presente atto.

Art. 9) la cooperativa deve esercitare direttamente i servizi oggetto del presente atto prevedendosi altrimenti la decadenza per abusiva sostituzione di altri nelle sue obbligazioni.

E' quindi esplicitamente vietato che alla designata subentri, in qualsiasi forma, condizione o modo altro ente, cooperativa, società o persona per qualunque ragione o causa.

Art. 10) La cooperativa ha costituito la cauzione definitiva di €. pari al 10% del valore triennale del servizio in appalto con fideiussione bancaria/polizza assicurativa rilasciata da....., conforme all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 valida ed efficace fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque sino all'espressa declaratoria di svincolo da parte del Comune committente. La cauzione resta pertanto vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto della cooperativa a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio o violazione del progetto di inserimento socio lavorativo.

La cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cooperativa deve essere comunque coperta da congrua polizza assicurativa RCT e RCO per i danni che dovessero occorrere a persone e cose in occasione e a causa del presente servizio da imputarsi a responsabilità dell'appaltatore.

Art. 11) Il Comune è da ritenersi estraneo e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti tra la cooperativa designata e coloro – dipendenti, prestatori d'opera – che espletano i servizi oggetto dell'appalto.

Tutti i servizi oggetto di contratto vengono esercitati dalla cooperativa sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità e la stessa sarà quindi responsabile di qualsiasi danno od inconveniente a persona e cose omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti od al lavoro eseguito e solleva il Comune di Bellaria Igea Marina da ogni responsabilità diretta od indiretta.

Nel corso del lavoro la cooperativa ha l'onere di adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 12) Ove siano stati accertati fatti, comportamenti ed omissioni che costituiscano violazione ad un dovere dell'appaltatore per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente contratto, nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi, il Comune può contestare i fatti stessi prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 dal ricevimento della contestazione, per eventuali giustificazioni.

Se la cooperativa non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della Civica Amministrazione, non risultassero valide, il Responsabile del Servizio, irrognerà le penalità:

- a) ogni giorno di ritardo nell'affissione ordinaria giornaliera: €. 0,50 per foglio;
- b) manifesto ordinario affisso in strade o zone diverse da quelle indicate dal cliente: €. 0,50 per foglio;
- c) manifesto ordinario affisso in modo irregolare o sconnesso: €. 0,50 per foglio;
- d) omessa rimozione dei residui cartacei e/o omessa asportazione del collante dai marciapiedi e dai camminamenti pedonali: €. 10,00 per posizione;
- e) omessa rimozione dei manifesti scaduti di natura istituzionale: €. 10,00 per posizione;
- f) omessa rimozione dei manifesti scaduti di natura commerciale: €. 20,00 per posizione;
- g) omessa rimozione dei manifesti abusivi: €. 40,00 per posizione.

Oltre alle penalità previste al precedente punto, saranno a totale carico della cooperativa anche i danni, gli indennizzi e i rimborsi dei diritti di affissione eventualmente reclamati dai clienti del Comune, qualora venisse accertata la colpa o la negligenza della cooperativa stessa.

Le penalità saranno decurtate dalle fatture per i pagamenti mensili.

Art. 13) Il Comune si riserva di provvedere alle presenti prestazioni oggetto dell'appalto a mezzo di altra ditta o direttamente, qualora le inadempienze contrattuali della cooperativa costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività del Comune, con

conseguente addebito alla cooperativa stessa degli eventuali maggiori oneri, fatta salva la facoltà del Comune di risoluzione del contratto.

Art. 14) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) perdita della capacità generale di contrattare con la pubblica amministrazione in uno dei casi previsti dalla legge;
- b) interruzione non motivata del servizio per oltre sette giorni;
- c) cessione, a qualsiasi titolo, non autorizzata del servizio;
- d) violazione ripetuta ed accertata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- e) applicazione di almeno quattro penalità per i casi di cui all'art. 12 comma 2° da lett. a) a lett. e);
- f) applicazione di almeno due penalità per i casi di cui all'art. 12 comma 2° da lett. f) a lett.g).
- g)) violazione accertata del progetto di inserimento socio lavorativo.

E' comunque fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni, comprese le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare in caso di esecuzione d'ufficio.

Art. 15) E' stato redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che i costi da interferenza sono quantificati in **€ 840,00 (ottocentoquaranta/00)**.

Il documento sarà aggiornato, anche su proposta della cooperativa, in caso di modifiche contrattuali di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Le modifiche di cui al precedente comma saranno riportate su apposito verbale nella seduta di riunione di coordinamento e cooperazione che farà parte integrante e sostanziale del DUVRI.

In ogni caso le modifiche proposte non potranno comportare l'aumento o la diminuzione dell'importo previsto per oneri di sicurezza da interferenza.

Art. 16) In caso di controversia tra la cooperativa e il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga ad accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

A tale scopo viene stabilita la competenza del Foro di Rimini.

Art. 17) Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo

Art. 18) In quanto corrispettivo soggetto ad IVA, la presente convenzione e' soggetta a registrazione fiscale solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° D.P.R. n. 131/1986 ed

ai sensi dell'art 3 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della cooperativa. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegata la D.P.R. n. 642/1972.

Art. 19) La cooperativa si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi svolti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La cooperativa deve utilizzare, a pena di nullità assoluta, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Sul medesimo conto devono essere effettuati i pagamenti operati dalla cooperativa ai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi di cui al presente atto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 2, il CODICE CIG assegnato che identifica l'appalto in oggetto.

La cooperativa si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

La cooperativa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La cooperativa, i subappaltatori o altri subcontraenti interessati a qualsiasi titolo ai servizi di cui al presente atto, comunicano al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto.

Art. 20) la cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono tenute ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice e del Codice di comportamento del Comune di Bellaria Igea Marina approvato con Delibera di Giunta comunale n. 24 del 28/1/2014, per quanto compatibili, che gli incaricati dichiarano di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso conoscenza sul sito dell'Ente ove le disposizioni sono integralmente pubblicate, fermo

restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dai Codici è causa di risoluzione di diritto del rapporto.

La cooperativa è tenuta ad osservare, per quanto compatibile, il "Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e al sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici", sottoscritto dal Comune di Bellaria Igea Marina con la Prefettura di Rimini in data 24.10.2013 che dichiarano di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso conoscenza sul sito della Prefettura di Rimini ove il Protocollo è integralmente pubblicato, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo può costituire causa di risoluzione del rapporto.

Art. 21) Per quanto non espressamente richiamato, le parti costituite rinviano alle vigenti disposizioni normative.

In particolare si rinvia alle norme di cui al d.p.r. n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto delle forniture e servizi per le parti ancora in vigore.

Art.22) clausola trasparenza: In quanto ente del terzo settore costituito in forma di impresa, in ottemperanza alla legge n. 124/2017 , commi da 125 a 129, la cooperativa si impegna al rispetto degli obblighi di pubblicazione dei corrispettivi ricevuti a norma del presente appalto in ottemperanza agli obblighi di cui alla citata normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COOPERATIVA

IL COMUNE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente tutte le prescrizioni anche pregiudizievoli contenute nel presente atto; in particolare dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (prestazioni di contratto), 3 (obblighi inerenti gli inserimenti lavorativi), 4 (obblighi del Comune), 6 (corrispettivo), 7 (modalità di pagamento), 8 (controlli), 9 (divieto di cessione), 11 (responsabilità), 12 (penalità), 13 (esecuzione d'ufficio), 14 (clausola risolutiva espressa), 16 (foro), 17 (modifiche contrattuali).

LA COOPERATIVA

IL COMUNE